

N. R.G. .



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angela Maria Nutini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F.), (C.F.), con il patrocínio, giusta delega a margine del ricorso introduttivo, dell'avv. MION MATTEO e dell'avv. FRANCESCO MION, elettivamente domiciliati C/O AVV.

ATTORI

contro

PROVINCIA DI NOVARA (C.F. 80026850034), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocínio, giusta delega a margine della memoria di costituzione, dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliata in VIA N. presso il difensore avv.

O

CONVENUTA

EUROMONTAGGI SNC DI CONTE M. E CONTE F. (C.F. P.I.02106010289), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocínio, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, dell'avv. , elettivamente domiciliato C/O

AVIVA ITALIA SPA (C.F. 09197520159), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocínio, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dell'avv. , domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale

TERZI CHIAMATI

OGGETTO: risarcimento del danno da illecito extracontrattuale

pagina 1 di 15



CONCLUSIONI

Nel merito: Voglia il Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità, quantomeno concorrente, della convenuta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, nella misura indicata nell'atto introduttivo o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

PROVINCIA DI NOVARA

Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:

in via principale: respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte nei confronti della PROVINCIA DI NOVARA dichiarando l'elusiva responsabilità di _____ nella causazione del sinistro per cui è causa

in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuto concorso di colpa della PROVINCIA DI NOVARA nella causazione del decesso di _____, condannare la EUROMONTAGGI SNC a mantenere indenne e sollevata la deducente per tutte somme che fosse chiamata a corrispondere agli attori.

in via di estremo subordine: accertare la quota di responsabilità eventualmente ascrivibile alla sola PROVINCIA DI NOVARA, limitando l'esposizione della resistente nei limiti della sola quota alla stessa scritta ed al proporzionale risarcimento del danno nei limiti di quanto rigorosamente provato.

Vinte in ogni caso le spese di lite.

in via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate nella memoria 183 n. 2 e si insiste per la richiesta di rinnovazione (o chiarimenti della ctu) per i motivi già dedotti.

EUROMONTAGGI SNC DI CONTE M. E CONTE F.

In via preliminare:

disporre ai sensi dell'art. 702 bis, V comma, c.p.c. lo spostamento della data di prima udienza al fine di consentire alla qui esponente EUROMONTAGGI la chiamata in causa di Aviva Assicurazioni S.p.a., con sede legale in 20131 - Milano, via Abruzzi n. 94 e di CPS Cave Pietrisco Strade S.p.a., con sede in Tortona (AL), Piazza Benedetto Croce n. 6, P. Iva 00886660067. Disporre ai sensi dell'art. 702 ter, III comma, c.p.c. il mutamento del rito e fissare l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio stante l'assoluta genericità della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti quali eredi del sig. _____.

Nel merito in via principale:

respingersi siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte nei confronti di EUROMONTAGGI S.n.c. dichiarando l'esclusiva responsabilità di _____ nella causazione del sinistro per cui è causa e/o della Provincia di Novara quale committente, progettista, direttore dei lavori e collaudatrice delle opere stradali presenti al momento del sinistro lungo la S.P. 11 ove si è verificato il sinistro.



In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di concorso di colpa di EUROMONTAGGI nella causazione del decesso di _____, condannare CPS Cave Pietrisco Strade S.p.a., Provincia di Novara e Assicurazioni Aviva a mantenere indenne e sollevata la resistente per tutte le somme che fosse chiamata a corrispondere agli attori.

In via istruttoria:

si chiede ammettersi prova per interpellò anche del terzo chiamato CPS Cave Pietrisco Strade, qualora il Giudice autorizzi alla chiamata in causa, e testi sui seguenti capitoli di prova:

1. vero che CPS Cave Pietrisco Strade sottoscriveva il contratto di appalto datato 30.01.2007 con Euromontaggi per il noleggio a caldo di macchine operatrici, posa manufatti, opere di finitura come da documento n. 1 che si rammostra al teste.
2. Vero che Euromontaggi si occupava esclusivamente della posa in opera delle barriere di sicurezza sul tratto di strada regionale n. 11 Padana Superiore.
3. Vero che le barriere di sicurezza installate sul tratto di strada regionale n. 11 dove si è verificato il sinistro mortale del sig. _____ sono state fornire ad Euromontaggi da CPS Cave di Pietrisco e dalla Provincia di Novara.
4. Vero che Euromontaggi reperiva le barriere presso il cantiere CPS Cave Pietrisco Strade e si limitava a posarle in loco.
5. Vero che le barriere site lungo la Strada Regionale n. 11 Padana Superiore venivano fornite da CPS Cave Pietrisco Strade direttamente ad Euromontaggi che ne curava la posa in opera.
6. Vero che la Direzione lavori del cantiere lungo la Strada Regionale n. 11 Padana Superiore veniva concordata a carico di CPS Cave Pietrisco Strade, giusto articolo 8) contratto di subappalto del 30.01.2007 che si rammostra al teste.
7. Vero che all'esito delle opere di posa del guard-rail lungo la Strada Regionale n. 11 Padana Superiore Euromontaggi emetteva la fattura a saldo n. 79 del 31.03.2007 prodotta quale documento n. 2 che si rammostra al teste.

Oltre ai capitoli indicati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. di seguito riprodotti:

8. Euromontaggi riceveva incarico in sub-appalto da CPS Cave di Pietrisco Strade s.p.a., di posare in opera la barriere di sicurezza nel tratto della S.P. 11 Provincia di Novara.
9. Euromontaggi si occupava esclusivamente di posare in opera le barriere di sicurezza presenti sul cantiere e fornite da CPS s.p.a.
10. Euromontaggi si è occupata di posare in opera le barriere di sicurezza selezionate e commissionate dalla Provincia di Novara
11. Provincia di Novara e Cave di Pietrisco Strade s.p.a. si sono occupate della Direzione dei Lavori relativa alla posa in opera della barriera di sicurezza lungo la S.P. 11 Provincia di Novara.
12. Provincia di Novara e Cave di Pietrisco s.p.a. hanno collaudato la barriera di sicurezza lungo la S.P. 11 al termine della posa in opera svolta da Euromontaggi.
13. Provincia di Novara e Cave di Pietrisco Strade s.p.a. hanno rilasciato il certificato di collaudo sulle barriere di sicurezza dalle medesime commissionate e successivamente installate da Euromontaggi.
14. Provincia di Novara ha autorizzato la circolazione lungo la S.P. 11 dopo aver collaudato le barriere di sicurezza posate in opera da Euromontaggi.



Si indicano a testi il dott. _____ presso Euromontaggi, il geom.
e il geom. _____, entrambi presso Provincia di Novara, il legale
rappresentante di CPS Cave di Pietrisco Strade s.p.a.

Con riserva di altri indicarne.

Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse e, nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste affinché il Giudice disponga la prova contraria con i testi già ammessi a prova diretta.

*** **

Si insiste affinché venga ordinata l'esibizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. del certificato di collaudo delle opere realizzate lungo la S.P. 11 Provincia di Novara presso quest'ultima e presso CPS Cave di Pietrisco Strade s.p.a.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite a favore del sottoscritto difensore che si dichiara fin d'ora antistatario.

AVIVA ITALIA SPA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *adversis rejectis*, così giudicare:

In via principale e nel merito:

1) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa o per le altre ragioni che dovessero essere rilevate dal Giudicante, l'inoperatività della garanzia prevista dalla polizza della responsabilità civile n. 5051251 in riferimento al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla Euromontaggi Snc nei confronti della Aviva Italia SpA.

2) Rigettare ogni avversa domanda rivolta dai ricorrenti _____, _____ e _____, nei confronti della Provincia di Novara in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa o per le altre ragioni che dovessero essere rilevate dal Giudicante e, per l'effetto, mandare assolta la convenuta e le terze chiamate Euromontaggi Snc e Aviva Italia SpA da ogni pretesa azionata nei confronti delle medesime;

In via subordinata:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, contenere le somme da corrisponderci da parte di Aviva Italia SpA nei limiti dei massimali e con l'applicazione delle franchigie contrattualmente previste.

In via istruttoria:

Disporsi CTU cinematica diretta ad accertare la velocità _____ al momento dell'urto contro la barriera protettiva.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare mezzi istruttori nei prefiggendi termini processuali.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario ed accessori di legge.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21 luglio 2011, citavano in giudizio la PROVINCIA DI NOVARA.

Allegavano di essere rispettivamente i genitori ed il fratello di , deceduto conseguentemente alla perdita di controllo dell'autoveicolo ed all'impatto con il guard rail.

Deducendo che quest'ultimo non fosse conforme alla normativa vigente, invocavano la responsabilità extracontrattuale dell'Ente, chiedendo il risarcimento del danno subito dei medesimi, patrimoniale e non patrimoniale.

Si costituiva la PROVINCIA DI NOVARA chiedendo preliminarmente la conversione del rito e l'autorizzazione alla chiamata in causa della società esecutrice dell'opera. Nel merito attribuiva la responsabilità dell'evento esclusivamente alla condotta del conducente, ovvero alla velocità con la quale, con la piccola utilitaria, sarebbe fuoriuscito di strada andando a collidere contro il guard rail. Contestava comunque altresì le pretese risarcitorie.

Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva la EUROMONTAGGI SNC chiedendo preliminarmente anch'essa la conversione del rito e deducendo, nel merito, che il sinistro fosse da attribuire alla velocità elevata tenuta dal conducente. Riferiva peraltro di avere limitato la propria opera esclusivamente alla posa della struttura reperita in cantiere, sotto la direzione dei lavori della PROVINCIA DI NOVARA. Deduceva pertanto di non essere in alcun modo responsabile, contestando in ogni caso la quantificazione dei danni operata dai ricorrenti. Chiedeva, comunque, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria assicurazione nonché, sebbene formulando la domanda in modo implicito, la propria committente CPS CAVE DI PIETRISCO STRADE S.P.A.

Con l'ordinanza scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 aprile 2012, veniva disposto il mutamento del rito ed autorizzata la chiamata in causa dell'assicurazione della EUROMONTAGGI SNC.

Si costituiva pertanto AVIVA ITALIA SPA eccependo l'inoperatività della polizza di assicurazione della responsabilità civile e comunque escludendo la responsabilità della chiamante in relazione all'evento lesivo oggetto di causa.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento della c.t.u.

All'udienza del 23 settembre 2014 venivano precisate le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve esaminata l'eccezione della PROVINCIA DI NOVARA di tardività da parte della EUROMONTAGGI SNC nel deposito del fascicolo di parte. La PROVINCIA DI NOVARA sostiene, infatti, che il fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., avrebbe dovuto essere restituito al più tardi dal momento del deposito della comparsa conclusionale. Nel caso di specie EUROMONTAGGI SNC avrebbe depositato



la comparsa conclusionale in data 19 novembre 2014 e il fascicolo di parte in data 4 dicembre 2014.

La disposizione, invero, non sanziona in alcun modo il deposito successivo alla scadenza del termine per la comparsa conclusionale ma anteriore alla rimessione della causa al Giudice ai fini della decisione ed è altresì lecito ritenere che qualora il deposito della comparsa conclusionale avvenga con modalità telematica, non sia l'obbligo di recarsi il giorno stesso in Cancelleria per il deposito del fascicolo cartaceo, dal momento che tale onere prenderebbe eccessivamente ed immotivatamente gravoso il deposito telematico, invece incentivato dal Legislatore. L'eccezione deve essere pertanto disattesa.

Ancora preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza del 9 aprile 2013 e dunque l'inammissibilità delle prove orali per le quali si insiste in sede di precisazione delle conclusioni. Inoltre, come di seguito emergerà, deve confermarsi l'inutilità di un ulteriore approfondimento istruttorio anche mediante i richiesti chiarimenti al c.t.u., dovendosi ritenere gli elementi acquisiti del tutto sufficienti ai fini della decisione.

Nel merito, gli attori agiscono, in qualità di prossimi congiunti di , per l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della PROVINCIA DI NOVARA in relazione al posizionamento di una barriera di protezione adducendone la rilevanza nell'ambito del determinismo causale che portò alla morte del medesimo.

E' pacifico che in data 21 aprile 2008, alle ore 04:30 circa,

, nel percorrere la S.R. 11 alla guida dell'autovettura di sua proprietà Toyota Yaris targata DJ 691HX, giunto all'altezza del ponte Terdoppio in Novara, abbia perso il controllo del mezzo andando a collidere contro il guard rail posto su quel lato della carreggiata; che il guard rail sia penetrato all'interno dell'abitacolo; che il conducente sia deceduto in conseguenza della "torsione innaturale della colonna cervicale e schiacciamento".

La c.t.u. espletata è stata svolta con metodologia corretta, nel contraddittorio delle parti, e risulta analiticamente motivata: vengono pertanto recepite le relative risultanze, salvo le puntualizzazioni che seguiranno.

Secondo quanto accertato dal c.t.u. il guard rail posizionato, benché omologato dal Ministero, così come allegato dalla parte attrice, non rispettava la normativa vigente.

Secondo la Norma UNI EN 1317-2 "La barriera di sicurezza deve contenere e rinviare il veicolo senza che gli elementi longitudinali principali della barriera si rompano completamente".

La normativa nazionale, rappresentata, al momento del fatto, dal Decreto Ministeriale 18.02.1992, n. 223 aggiornato con decreto 15.10.1996, " ... riafferma la superiorità della disciplina comunitaria su quella nazionale" ed all'art. 2, rubricato "Finalità", recita che "Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opera essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile



per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. / Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell' energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri. / Lo studio delle barriere deve perciò tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimento della aliquota più alta possibile dell' energia nell'urto".

La c.t.u. ha appurato che il guard rail, come in concreto dimostrato dall'evento letale, non fosse assolutamente idoneo a contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale né ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, tanto è vero che il medesimo si è incuneato nel veicolo, previo suo sollevamento da terra.

Come correttamente osserva, infatti, il c.t.u., per essere conforme alla normativa vigente e comunque idoneo allo scopo di prevenzione e tutela al quale è preordinato il guard rail, "Nessuna parte importante della barriera di sicurezza deve staccarsi del tutto o presentare un pericolo improprio per il restante traffico. Nessun elemento della barriera di sicurezza deve penetrare nell'abitacolo del veicolo. Non sono ammesse deformazioni o intrusioni, che possano causare lesioni gravi, nell'abitacolo in cui si trovano i passeggeri" (pag. 6).

Nessuno dei requisiti succitati richiesti dalla normativa per le barriere di protezione è risultato rispettato nel caso di specie.

A riprova di quanto sopra, nel riposizionare il guard rail, è stata realizzata una struttura curvilinea, sostitutiva della testata precedente non curvilinea.

E' dunque provato che il soggetto che ha curato la realizzazione del guard rail abbia tenuto una condotta illecita rappresentata dall'aver omesso, colposamente, di realizzare un barriera protettiva idonea, avendone, colposamente, per contro, realizzato una non solo inidonea allo scopo ma potenzialmente e concretamente lesiva.

Non è determinante, in senso contrario, la circostanza che la barriera sia stata collaudata, né che la tipologia di barriera in oggetto sia ancora presente nella maggior parte dei tratti viari e neppure che l'urto, nel caso di specie, sarebbe stato "essenzialmente assiale", ragione per cui non sarebbero applicabili le considerazioni svolte dal c.t.u. circa la funzione di contenimento e di assorbimento dell'urto.

Per quanto concerne, infatti, alle prime due circostanze, esse non escludono la mancata corrispondenza del guard rail alle finalità ad esso proprie e, anzi, l'evento letale in oggetto confermano il mancato rispetto delle stesse.

Per quanto attiene poi al fatto che l'autovettura al momento dell'impatto si trovasse già in buona parte fuori dalla carreggiata, esso non rileva, se non per confermare che, come osservato dal c.t.u., il guard rail avrebbe dovuto proseguire oltre il ciglio della strada, così come effettivamente prosegue quello realizzato successivamente, peraltro ritenuto tuttora inidoneo dal c.t.u.



Per quanto sia pacifico che il congiunto degli attori abbia perso la vita a seguito dell'impatto, la difesa della PROVINCIA DI NOVARA e della terza chiamata riconducono l'evento letale ad altre cause rispetto all'inadeguatezza della barriera e, segnatamente, alla perdita di controllo dell'autoveicolo a causa di un verosimile colpo di sonno, alla velocità eccessiva alla guida di un'autovettura poco robusta ed al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, evidenziando altresì che, in ultima analisi, l'evento morte non sarebbe conseguente all'intrusione del guard rail all'interno dell'abitacolo, non essendo state riscontrate in sede autoptica ferite da taglio.

Alcuna rilevanza può innanzitutto essere attribuita alla tipologia di autovettura condotta da _____, essendo più che evidente che il guard rail debba casomai fornire una tutela maggiore per le autovetture di minori dimensioni e resistenza, rispetto a quelle già molto robuste.

All'esito dell'istruttoria si può effettivamente invece condividere che l'evento letale sia riconducibile non solo all'impatto contro la barriera di protezione ma anche alla perdita di controllo del veicolo, dovuta tuttavia a ragioni non note - colpo di sonno o malore improvviso -, così come al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, non risultando invece inserita nel determinismo causale l'asserita eccessiva velocità dell'autovettura.

Quanto a quest'ultima, infatti, la c.t.u. ha appurato che al momento dell'impatto contro la barriera di protezione essa non era rilevante: "La poca entità di tale deformazione indica che lo sforzo compressivo longitudinale a cui è stata sottoposta la barriera indicano una forza di spinta (inerzia del veicolo) di relativa bassa intensità, indice di una velocità non particolarmente elevata. / Che la velocità di impatto non fosse elevata lo dimostra il fatto che è bastata la prima piantana ad arrestare interamente la Toyota").

La PROVINCIA DI NOVARA contesta che non vi sarebbe la prova di tale velocità contenuta rilevando che il conducente avrebbe abbattuto almeno tre piantarne oltre alla prima ed osservando altresì che il gard rail penetrò per almeno 1 m e mezzo all'interno dell'autovettura.

Premesso che il c.t.u. ha replicato che non vi è la prova dell'esistenza delle tre piantane divelte e che la penetrazione della barriera è avvenuta in punti strutturalmente molto deboli del veicolo, resta il fatto che la convenuta non ha fornito elementi significativi di prova per dimostrare che, al contrario, la velocità fosse sostenuta.

Il referto autoptico (doc. 4 di parte attrice) porta a ritenere che effettivamente il conducente non avesse allacciato le cinture di sicurezza, così come si può condividere che la morte non sia dipesa direttamente dal taglio della lama del guard rail, del quale non vi è traccia, bensì dal violentissimo impatto: in particolare, la ferita da scuoiamento al cuoio capelluto in sede parieto-occipitale e la lesione da scoppio della vescica, portano ad escludere l'utilizzo delle cinture di sicurezza che avrebbero, per contro, determinato



lesioni nella regione toracica piuttosto che un massivo edema cerebrale.

Ciò tuttavia non esclude il nesso di causalità tra il posizionamento dell'inadeguato guard rail e l'evento morte, dovendosi richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nesso di causalità secondo cui "qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte" (Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 15537 del 14/07/2011).

In particolare, la Cassazione, in un caso del tutto analogo, ha affermato che Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 02/02/2010 "In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurre le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su un'autostrada e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sul presupposto che il conducente avesse comunque mancato di tenere una velocità adeguata - affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocità necessariamente sostenuta e che il raccoglitore dell'acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione)".

Nel caso di specie è certo che qualora il guard rail fosse stato realizzato in modo coerente con le finalità adesso proprie, tra le quali rientrano sicuramente quella di tutelare il conducente che abbia perso il controllo del mezzo, quale che ne sia la causa, esso innanzitutto non si sarebbe conficcato all'interno dell'autovettura ed avrebbe conseguentemente attutito l'urto, come osservato nella stessa c.t.u., laddove si afferma che "qualora la barriera avesse assolto i propri compiti come prescritto, nella fattispecie la Toyota



sarebbe stata redirezionata in carreggiata e l'urto sarebbe stato notevolmente assorbito" (pag. 7), così limitando le conseguenze dannose, che pure si sarebbero verificate a causa dell'imprudente mancato utilizzo della cintura di sicurezza

Sicuramente, dunque, sussiste il nesso di causalità nonostante l'esistenza anche di altre cause ed a prescindere dal fatto che la testata del manufatto con terminale a orecchia d'elefante non abbia, diversamente da quanto concluso dal c.t.u., direttamente attinto il medesimo, fermo restando che qualora il conducente avesse allacciato le cinture di sicurezza le conseguenze lesive sarebbero state quantomeno minori.

Conclusivamente deve ritenersi sussistente la responsabilità extracontrattuale del soggetto che avrebbe dovuto garantire il posizionamento di una barriera efficiente e che invece, colposamente, fece sì che venisse posizionata quella concretamente presente al momento del fatto.

Tenuto conto del concorso nella determinazione dell'evento morte della succitata condotta imprudente del conducente, da quantificarsi nel 40%, dovendosi riconoscere preponderanza causale all'inidoneità della barriera di cui sopra, detta responsabilità extracontrattuale va quantificata nel 60%.

Si ritiene che il soggetto al quale attribuire la responsabilità dell'assenza di un'idonea barriera protettiva sia esclusivamente la PROVINCIA DI NOVARA.

È pacifico che la progettazione del manufatto sia stata curata dall'Ente, così come la direzione dei lavori.

Non è neppure stato contestato che l'Ente abbia messo a disposizione dell'impresa esecutrice la barriera e che quest'ultima si sia limitata esclusivamente alla posa del manufatto.

Come si evince dalla motivazione che precede circa l'inidoneità della barriera, il vizio della stessa è progettuale. Ciò è stato peraltro espressamente affermato anche dal c.t.u., secondo cui questo non si tratterebbe di un difetto di posa del manufatto: "Trattasi innanzitutto un errore di progettazione a cui fa seguito la mancata verifica di corrispondenza alla normativa vigente anche da parte di chi preposto al collaudo in opera e di chi ne ha assunto la gestione" (pag. 12).

Si condivide astrattamente l'ulteriore valutazione del c.t.u., secondo cui, qualora sia affidata l'esecuzione di un'opera ad un soggetto specializzato, ad esso compete segnalare eventuali inadeguatezze, a pena di condividere la relativa responsabilità (Cass., Sez. 2, sentenza n. 8016 del 21/05/2012): "L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di



tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza di erronee direttive afferenti alle modalità di posa in opera, di competenza della terza chiamata, bensì di erroneità del progetto, esulante dalle competenze della stessa, che non può pertanto essere chiamata a rispondere dell'evento, al quale non ha in alcun modo contribuito neppure con la scelta dei materiali, trovati pacificamente già in cantiere.

Conseguentemente va rigettata la domanda della PROVINCIA DI NOVARA di rivalsa nei confronti della EUROMONTAGGI SNC e la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti della propria assicurazione AVIVA ITALIA SPA.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite sostenute da quest'ultima occorre tuttavia valutare la fondatezza o meno delle eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dalla stessa nei confronti della propria chiamante, dovendosi ritenere che colui che ha dato causa alla chiamata in giudizio dell'assicurazione in manleva, ossia, nel caso di specie, la PROVINCIA DI NOVARA, sia tenuto a rifondere le spese di lite sostenute dall'assicurazione medesima solo in ipotesi di operatività della polizza. È pacifico, infatti, che nella controversia tra l'assicurato e assicuratore circa la fondatezza dell'azione di garanzia si applichi il principio della soccombenza.

L'eccezione sollevata dall'assicurazione è fondata dal momento che la polizza copre i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, escludendo espressamente quelli verificatisi successivamente al completamento di essi. La relativa clausola non può che essere, per la sua chiarezza, interpretata in tal senso. Si legge, infatti, all'art. 17 rubricato "Rischi esclusi dall'assicurazione o assicurabili solo con patto speciale in condizione aggiuntiva": "L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni cagionati da:" "opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuto dopo l'ultima serie di lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accettabile all'uso ed aperta al pubblico".

Ciò comporta che la PROVINCIA DI NOVARA debba rifondere le spese di lite della EUROMONTAGGI SNC ma non anche di AVIVA ITALIA SPA, stante l'inoperatività della polizza ed essendo evidente che anche qualora



l'assicurato avesse dovuto rispondere dell'evento, non avrebbe potuto, ciò nonostante, rivalersi nei confronti dell'assicurazione. Accertata la responsabilità della PROVINCIA DI NOVARA, occorre passare alla quantificazione del danno.

E' pacifico che [redacted] fosse figlio di [redacted] e di [redacted] nonché fratello maggiore di [redacted]. È altresì pacifico che il medesimo convivesse con i predetti familiari. Gli attori chiedono di quantificare mediante l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Milano per la perdita del rapporto parentale evidenziando la giovane età di [redacted] nonché "lo stretto rapporto tra i famigliari, dimostrato dal fatto che vivevano nell'abitazione" (pag. 3 del ricorso).

È corretto liquidare tale posta di danno non patrimoniale in via equitativa, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, in quanto, così come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte (Cass., Sez. 3, sentenza n. 12408 del 07/06/2011), espressione della giurisprudenza vivente.

Secondo le tabelle suddette attualmente in vigore la perdita del figlio può portare ad un risarcimento compreso tra €163.990,00 e €327.990,00 e la perdita del fratello ad un risarcimento compreso tra €23.740,00 e €142.420,00.

Tenuto conto da un lato dell'età del giovane, che porta a ritenere che già avesse una propria autonoma sfera di interessi e di affetti oltre a quella familiare, e dall'altro la circostanza che comunque ancora viveva con gli attori, si reputa di liquidare il danno in € 225.000,00 in favore di ognuno dei genitori ed in € 50.000,00 in favore del fratello, per un totale di € 500.000,00, in valore attuale.

Quanto al danno patrimoniale, il medesimo non risulta provato perché, proprio in considerazione dell'età del ragazzo e dell'entità dello stipendio percepito, pari a €1000,00, deve ritenersi non solo non provato che contribuisse con dette somme al menage familiare ma, tanto meno, che avrebbe continuato a farlo negli anni a venire.

Non si condivide quanto sostenuto nella sentenza della Suprema Corte, Sez. 3, n. 2962 del 28/02/2002, menzionata dagli attori secondo cui "Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio. A tal fine non rileva che i genitori stessi dispongano, al momento dell'evento, di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo del figlio, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere, al riguardo, l'assenza di mutamenti del quadro nel corso degli anni", ricordando che nello stesso anno la Cassazione ha anche sostenuto che "I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe



verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15103 del 25/10/2002).

D'altro canto si reputa che corrisponda al fatto notorio che, al giorno d'oggi, siano i genitori a provvedere ai figli ben oltre la maggiore età piuttosto che il contrario, circostanza confermata dal fatto che il medesimo , pur ventisettenne, ancora abitava con gli stessi.

Tenuto conto del concorso di responsabilità di di cui sopra, la PROVINCIA DI NOVARA deve essere condannata al pagamento del 60% di €500.000,00 ovvero al pagamento di € 300.000,00.

L'importo sopra liquidato costituisce debito di valore. Non essendo stato provato, tuttavia, alcun danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente monetario del bene perduto, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.

Competono invece gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.

Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 28 febbraio 2014, vengono poste interamente a carico della PROVINCIA DI NOVARA che, all'esito del giudizio, viene condannata altresì a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 il compenso è liquidato per fasi e si tiene conto "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".

In considerazione del valore della causa, lo scaglione applicabile risulta essere quello da €260.000,01 a €520.000,00.

Nel caso di specie deve darsi atto, da un lato, della sinteticità del ricorso, soprattutto in diritto, con conseguente incidenza sulla valutazione della fase di studio; della attività istruttoria svolta l'espletamento della c.t.u.; del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, esaustive in fatto e in diritto; dall'altro lato, con riferimento al giudizio nel suo complesso, deve valutarsi la complessità della controversia.

Tutto ciò considerato, richiamata la discrezionalità del Giudice nell'applicazione dei valori medi e la facoltà di aumento e di diminuzione dei medesimi nei termini previsti dall'art. 4 del D.M. succitato risulta equo liquidare in favore della parte attrice, vista anche la nota spese, la somma di €233,00 per anticipazioni e la somma di €15.745,00 per compenso professionale (di cui €3375,00 per la fase di studio, €2000,00,00 per la fase introduttiva, €4500,00 per l'attività istruttoria, €5870,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge.

Come sopra motivato la PROVINCIA DI NOVARA è tenuta a rifondere altresì le spese di lite in favore della terza chiamata EUROMONTAGGI SNC.



Operate le stesse considerazioni di carattere generale, deve darsi atto, da un lato, della sinteticità della comparsa di costituzione, soprattutto in diritto, con conseguente incidenza sulla valutazione della fase di studio; della attività istruttoria svolta rappresentata dal deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c., dal deposito della memoria autorizzata sulla c.t.u. e dall'espletamento della c.t.u.; del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, esaustive in fatto e in diritto; dall'altro lato, con riferimento al giudizio nel suo complesso, deve valutarsi la complessità della controversia.

Tutto ciò considerato, richiamata la discrezionalità del Giudice nell'applicazione dei valori medi e la facoltà di aumento e di diminuzione dei medesimi nei termini previsti dall'art. 4 del D.M. succitato risulta equo liquidare in favore della terza chiamata, vista anche la nota spese, la somma di €16.045,00 per compenso professionale (di cui €3375,00 per la fase di studio, €2000,00,00 per la fase introduttiva, €4800,00 per l'attività istruttoria, €5870,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge, con pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Le spese di lite di AVIVA ITALIA SPA debbono invece essere rifuse da EUROMONTAGGI SNC.

Operate le stesse considerazioni di carattere generale, deve darsi atto, da un lato, della semplicità ma pure della chiarezza della comparsa di costituzione, con conseguente incidenza sulla valutazione della fase di studio; della attività istruttoria svolta rappresentata dall'espletamento della c.t.u.; del deposito della comparsa conclusionale, esaustiva in fatto e in diritto; dall'altro lato, con riferimento al giudizio nel suo complesso, deve valutarsi la modesta complessità della controversia tra assicurato ed assicuratore.

Tutto ciò considerato, richiamata la discrezionalità del Giudice nell'applicazione dei valori medi e la facoltà di aumento e di diminuzione dei medesimi nei termini previsti dall'art. 4 del D.M. succitato risulta equo liquidare in favore dell'assicurazione la somma di €9500,00 per compenso professionale (di cui €2000,00 per la fase di studio, €1500,00,00 per la fase introduttiva, €3000,00 per l'attività istruttoria, €3000,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accertata la corresponsabilità della PROVINCIA DI NOVARA nella causazione dell'evento morte di _____ la condanna al pagamento di € 300.000,00 in favore degli attori oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;



2. condanna la PROVINCIA DI NOVARA a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in €233,00 per anticipazioni, €15.745,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge;
3. rigetta la domanda di manleva formulata dalla PROVINCIA DI NOVARA nei confronti di EUROMONTAGGI SNC;
4. condanna la PROVINCIA DI NOVARA a rifondere ad EUROMONTAGGI SNC le spese di lite, che si liquidano in €16.045,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge, con pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5. accertata l'inoperatività della polizza di assicurazione, condanna EUROMONTAGGI SNC a rifondere ad AVIVA ITALIA SPA le spese di lite, che si liquidano in €9500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre agli accessori di legge;
6. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della PROVINCIA DI NOVARA.

Novara, 9 gennaio 2015

IL GIUDICE
dott.ssa Angela Maria Nutini

